



Nota sul decreto MIT per l'accesso al Fondo compensazione prezzi di cui all'articolo 26 comma 6 quater del decreto legge 50/2022, c.d. decreto Aiuti, per l'anno 2023

1. Premessa

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo u.s. è stato pubblicato il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 1 febbraio 2023, recante *“Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.”*

Tale provvedimento - di cui ANCI ha dato [notizia](#) all'atto della firma da parte del Ministro - disciplina le modalità operative e le condizioni di accesso al **Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche (ex art. 7, c.1 del dl 76/2020), ai sensi dell'articolo 26, comma 6-quater, del decreto-legge n. 50/2022** (c.d. DL Aiuti) – modificato dal comma 458 della legge 197/2022 (legge di bilancio 2023) – già istituito nello stato di previsione del MIT per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici in materia di appalti pubblici.

2. Interventi ammessi

Sono interessati dall'accesso al Fondo, e quindi all'applicazione del decreto, gli interventi previsti dall'articolo 26, commi 6-bis, 6-ter del succitato dl 50/2022, ossia:

- appalti pubblici di lavori, **aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021**, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, nonché agli accordi quadro di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, **relativamente ai SAL** eseguiti o contabilizzati dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure **dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023**.
- appalti pubblici di lavori, **aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022** che non abbiano accesso al Fondo per l'avvio opere indifferibili (ex articolo 26, comma 7 del decreto-legge n. 50 del 2022), relativi anche ad accordi quadro di cui al citato articolo 54 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per le lavorazioni eseguite o contabilizzate ovvero annotate dal direttore dei lavori, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, **dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023**.

3. Istanza di accesso al Fondo

Le stazioni appaltanti potranno inviare le istanze di accesso al Fondo, per richiedere le risorse necessarie per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici in materia di appalti pubblici, utilizzando le seguenti finestre temporali:

- 1) 1° aprile - 30 aprile 2023**
- 2) 1° luglio - 31 luglio 2023**
- 3) 1° ottobre - 31 ottobre 2023**
- 4) 1° gennaio 2024 - 31 gennaio 2024**

Le richieste dovranno essere presentate telematicamente tramite la piattaforma dedicata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rinvenibile all'indirizzo <https://adeguamentoprezzi.mit.gov.it/login> **attiva dal 1 aprile 2023 al 31 gennaio 2024**.

Nell'istanza dovranno essere precisati alcuni dati chiave relativi al progetto:

- 1) i dati del contratto d'appalto (CUP e CIG);
- 2) il prospetto di calcolo del maggior importo dello stato di avanzamento dei lavori rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento;
- 3) l'entità delle lavorazioni effettuate, con l'indicazione del relativo stato di esecuzione, contabilizzazione o annotazione nel libretto delle misure;
- 4) l'entità delle risorse finanziarie disponibili, ai sensi dell'articolo 26, comma 6-bis, quarto periodo del decreto-legge n. 50 del 2022, e utilizzate ai fini del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in relazione al quale è formulata l'istanza di accesso al Fondo;
- 5) l'entità del contributo richiesto;
- 6) gli estremi del conto di tesoreria o, solo nei casi in cui la stazione appaltante non ne sia provvisto, del conto corrente ordinario, per l'effettuazione del versamento del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo.

In relazione al punto 4) in elenco si ricorda che, ai sensi dell'articolo 26 comma 6 bis, quarto periodo, del dl 50/2022, per l'accesso al Fondo, le stazioni appaltanti utilizzano:

- a) nel limite del 50%, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti;
- b) le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente, relativamente allo stesso intervento;
- c) le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti;
- d) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata.

4. Tempistica per l'istruttoria del MIT

Il decreto stabilisce i termini entro i quali il Ministero esaminerà le domande ricevute:

- entro il 31 maggio 2023, per le istanze presentate dal 1° aprile 2023 al 30 aprile 2023;
- entro il 31 agosto 2023, per le istanze presentate dal 1° luglio 2023 al 31 luglio 2023;
- entro il 30 novembre 2023, per le istanze presentate dal 1° ottobre 2023 al 31 ottobre 2023;
- entro il 29 febbraio 2024, per le istanze presentate dal 1° gennaio 2024 al 31 gennaio 2024

Relativamente a ciascuna finestra temporale, il MIT deciderà cumulativamente secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande stesse, emanando decreti direttoriali della competente direzione, adottati secondo la succitata tempistica.

È fatta salva la facoltà per le stazioni appaltanti di ripresentare le istanze rigettate, entro il termine massimo previsto del 31 gennaio 2024.